

Trattato 25 marzo 1957 [\(1\)](#) [\(2\)](#) [\(4\)](#).

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (n.d.r. Versione in vigore dal 1° dicembre 2009) [\(3\)](#)

[\(1\)](#) Pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115.

[\(2\)](#) La presente pubblicazione contiene la versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché dei protocolli e allegati, che costituiscono parte integrante del presente trattato e del trattato sull'Unione europea, quali risultano a seguito delle modifiche introdotte dal trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007 a Lisbona. Vi sono anche contenute le dichiarazioni allegare all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona.

La versione consolidata del trattato sull'Unione europea è consultabile nel [Trattato 7 febbraio 1992](#) (versione pubblicata nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115).

[\(3\)](#) Il trattato che istituisce la Comunità europea è stato così ridenominato dal trattato di Lisbona 13 dicembre 2007: per la versione, in vigore fino al 30 novembre 2009, del presente trattato e la giurisprudenza ad essa collegata, vedi il [Trattato 25 marzo 1957](#) (versione in vigore dal 1° febbraio 2003 al 30 novembre 2009).

[\(4\)](#) Vedi anche il [Protocollo 13 giugno 2012](#).

Articolo 19 (ex articolo 13 del TCE)

1. Fatte salve le altre disposizioni dei trattati e nell'ambito delle competenze da essi conferite all'Unione, il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

2. In deroga al paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono adottare i principi di base delle misure di incentivazione dell'Unione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, destinate ad appoggiare le azioni degli Stati membri volte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1.
